



Acorn
International
School

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL 'AMMINISTRAZIONE DI CUI IL SEGNALANTE È VENUTO A CONOSCENZA NEL CONTESTO LAVORATIVO (WHISTLEBLOWING)

Premessa

Cos'è il Whistleblowing?

Titolo I – Procedure di Segnalazione interne

1. Soggetti del sistema di Segnalazione
2. Ambito oggettivo di applicazione
3. Modalità di presentazione della Segnalazione interna
4. Attività di accertamento delle Segnalazioni. Principi comuni a tutti i canali di Segnalazione interna.

Titolo II- Il Sistema di tutele

1. Condizioni di tutela
2. Tutela da discriminazioni e ritorsioni Art. 7.
3. Trattamento dati personali
4. La conservazione dei dati
5. Sistema di responsabilità

Disposizioni finali

Allegato 1 - Modulo per le Segnalazioni

Allegato 2 - Informativa sul trattamento dei dati personali

PREMESSA

Cos'è il Whistleblowing

Il whistleblowing è il sistema di Segnalazione, tutela e protezione delle persone che segnalano violazioni di

disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità

dell'amministrazione, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Il sistema di whistleblowing è disciplinato dalle disposizioni normative di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuativo

della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Titolo I – Procedure di Segnalazione

1. Soggetti del sistema di Segnalazione

Quali Ruoli sono previsti

SEGNALANTE	È la persona fisica che effettua la Segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
SEGNALATO PERSONA COINVOLTA	È il soggetto (persona fisica o giuridica) nei confronti del quale viene attribuita la violazione segnalata da parte del Segnalante.
FACILITATORE	È la persona fisica operante all'interno del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, che assiste la persona Segnalante nel processo di Segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
PERSONE DEL MEDESIMO CONTESTO LAVORATIVO	Sono le persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del Segnalante, e sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
COLLEGHI DI LAVORO	Colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che hanno con la persona che segnala un rapporto abituale e corrente (al momento della Segnalazione, lavorano con il Segnalante).
ENTI DI PROPRIETÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE	Ente di proprietà della persona Segnalante (sia i casi in cui un soggetto è titolare di un ente in via esclusiva, sia in compartecipazione maggioritaria con terzi).
ENTI PRESSO IL QUALE IL SEGNALANTE LAVORA	Enti presso i quali il Segnalante lavora (ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alla situazione in cui il dipendente di

	un'impresa che effettua un servizio di fornitura per un'amministrazione/ente segnali o denunci una violazione avvenuta in quest'ultimo).
ENTI CHE OPERANO NEL MEDESIMO CONTESTO LAVORATIVO	Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante anche se non di proprietà. Si tratta di enti, sia del settore pubblico che privato, che non hanno un vero e proprio legame diretto con il Segnalante né sotto il profilo della proprietà né in quanto quest'ultimo vi presti lavoro o servizio.
FUNZIONE WHISTLEBLOWING	È il responsabile individuato ai sensi del d.lgs. 24/2023 come destinatario delle Segnalazioni della presente procedura, individuato nel Responsabile del Personale.
ISTRUTTORE	Ulteriori soggetti coinvolti nell'analisi della Segnalazione e nella eventuale istruttoria. Hanno accesso a tutte le informazioni inserite nelle Segnalazioni.

2. Ambito oggettivo di applicazione

Sono oggetto di Segnalazione le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente.

Violazione	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente.
Violazioni del diritto dell'UE	1. Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. 2. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE; 3. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). 4. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori oggetto di tutela secondo il d.lgs. 24/2023.

Cosa NON può essere oggetto di Segnalazione:	1. le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività (maladministration); 2. Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, ecc.). 3. Le Segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023. 4. Le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'UE.
--	---

Oggetto della Segnalazione

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse

che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di Segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad

occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la

commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di

fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni

acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di

corridoio).

La Segnalazione deve contenere una chiara descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con

indicazione della tipologia della violazione, delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati

commessi/omessi i fatti, facendo emergere quanto più possibile:

- la tipologia di violazione segnalata;
- la lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Ente;
- le ragioni connesse al contesto lavorativo del Segnalante.

Infatti, le violazioni segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il Segnalante sia

venuto a conoscenza in ragione del **CONTESTO LAVORATIVO**.

3. Modalità di presentazione della Segnalazione interna

Il Segnalante deve inviare la Segnalazione all'incaricato della FUNZIONE WHISTLEBLOWING tramite uno dei canali istituiti

dall'Ente:

Canale interno :

Segnalazione scritta:

- tramite il servizio postale

Segnalazione orale :

- tramite registrazione di messaggio vocale sulla segreteria di un'utenza telefonica all'uopo dedicata
- solo se richiesto dal segnalante tramite incontri diretti

L'incaricato della FUNZIONE WHISTLEBLOWING è il solo destinatario delle Segnalazioni secondo la presente procedura.

Nel caso in cui la Segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dall'incaricato della FUNZIONE WHISTLEBLOWING , tale

ultimo soggetto indicherà alla persona Segnalante la data di trasmissione all'incaricato della Funzione Whistleblowing

entro sette giorni dal suo ricevimento.

Le Segnalazioni possono essere presentate secondo la seguente modalità:

CANALE INTERNO SEGNALAZIONE SCRITTA	TRAMITE SERVIZIO POSTALE: in busta chiusa indirizzata all'incaricato della FUNZIONE WHISTLEBLOWING c/o Acorn International School Srl, Via della Giustiniana 1200, 00189, Roma , che all'esterno rechi la dicitura ' NON APRIRE -RISERVATA ALL'INCARICATO DELLA FUNZIONE WHISTLEBLOWING '
CANALE INTERNO SEGNALAZIONE ORALE	- TRAMITE REGISTRAZIONE DI MESSAGGIO VOCALE SULLA SEGRETERIA DI UTENZA TELEFONICA APPOSITAMENTE DEDICATA - A RICHIESTA TRAMITE INCONTRO DEDICATO

4. Attività di accertamento delle Segnalazioni. Principi comuni a tutti i canali di Segnalazione interna.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono affidate all'Incaricato della Funzione Whistleblowing, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna per l'accertamento delle violazioni rappresentate.

Entro **sette giorni** dalla ricezione della Segnalazione l'Incaricato della Funzione Whistleblowing comunica al Segnalante la ricezione dell'istanza.

La Segnalazione è considerata inammissibile per:

- a) assenza della lesione all'interesse o all'integrità dell'Ente;
- b) incompetenza del sulle questioni segnalate ai sensi del d.lgs. 24/2023;
- c) infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'avvio di specifici accertamenti;
- d) finalità palesemente emulativa;
- e) contenuto generico della Segnalazione da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione corredata da documentazione irrilevante;
- f) produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di violazioni previste dal d.lgs. 24/2023.

Qualora la Segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, l'Incaricato della Funzione Whistleblowing può chiedere al Segnalante di integrarla. In mancanza di

integrazioni entro il termine assegnato dal l'Incaricato della Funzione Whistleblowing o in presenza di integrazioni insufficienti e negli altri casi previsti dalle lettere precedenti l'Incaricato della Funzione Whistleblowing procede all'archiviazione diretta, comunicando tale archiviazione al Segnalante mediante le modalità indicate dal Segnalante in sede di presentazione della Segnalazione.

Le **Segnalazioni effettuate in forma anonima** sono quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante. Le stesse saranno prese in considerazione dall'Incaricato della Funzione Whistleblowing solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

L'Incaricato della Funzione Whistleblowing comunicherà l'esito della valutazione di ammissibilità al Segnalante con le modalità indicate dal Segnalante in sede di presentazione della Segnalazione.

L'Incaricato della Funzione Whistleblowing può avvalersi del supporto e della collaborazione di competenti figure esterne, tali soggetti saranno sottoposti alle medesime previsioni di riservatezza prescritte per l'Incaricato della Funzione Whistleblowing.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche la Segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, l'Incaricato della Funzione Whistleblowing in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- 1) a comunicare l'esito dell'accertamento all'organo amministrativo dell'Ente affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti di competenza incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- 2) a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, nelle fattispecie più gravi, e se sussistono i presupposti di legge.

L'Incaricato della Funzione Whistleblowing a conclusione degli accertamenti, e comunque entro **tre mesi** dal ricevimento della Segnalazione, informa dell'esito o dello stato di avanzamento del procedimento il Segnalante, con comunicazione scritta e con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela.

Laddove si renda necessario, Il CDA può autorizzare l'Incaricato della Funzione Whistleblowing ad estendere i predetti termini a fronte di richiesta motivata da parte del Segnalante.

L'Incaricato della Funzione Whistleblowing potrà trasmettere gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della Segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del Segnalante. La Segnalazione potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie competenti.

Qualora l'Incaricato della Funzione Whistleblowing si trovi in posizione di conflitto di interessi, la Segnalazione sarà gestita da un soggetto idoneo a sostituirlo nella gestione e

analisi della Segnalazione, di volta in volta individuato, il quale dovrà garantire comunque la riservatezza dell'identità del Segnalante e della Segnalazione. Tale soggetto sarà soggetto ai medesimi obblighi di riservatezza l'Incaricato della Funzione Whistleblowing la cui violazione è punita a livello disciplinare.

Titolo II- Il Sistema di tutele

1. Condizioni di tutela

Il sistema di protezione previsto dal D. lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:	La tutela della riservatezza del Segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione; La tutela a eventuali misure ritorsive adottate dall'Ente in ragione della Segnalazione, e le condizioni per la sua applicazione; le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni; la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in apposito elenco pubblicato da ANAC.
Le misure di protezione previste dal D. lgs. 24/2023 si applicano quando ricorrano le seguenti condizioni:	al momento della Segnalazione la persona Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del D.lgs. 24/2023; la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 24/2023.

Tutela della riservatezza

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Tutela da discriminazioni e ritorsioni

Eventuali comportamenti adottati in violazione delle misure di tutela del Segnalante e/o di altri soggetti protetti dal d.lgs. 24/2023, nonché l'adozione di misure discriminatorie, ritorsive o sleali nei confronti dello stesso, potranno dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.

Il d.lgs. n. 24/2023 disciplina le comunicazioni ad ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) delle ritorsioni che i soggetti ritengono di aver subito a causa della Segnalazione effettuata.

3. Trattamento dei dati personali

L'Ente garantisce la protezione dei dati personali raccolti per le finalità della presente procedura, applicando le misure richieste dall'art. 13 D.Lgs. 24/2023.

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6 GDPR per l'adempimento degli obblighi di legge. Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR, è necessario raccogliere il consenso dell'interessato per poterne rilevare l'identità del Segnalante, nel caso di attivazione del procedimento disciplinare da parte dell'Ente contro il presunto autore della condotta segnalata, qualora l'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare.

L'Ente, prima dell'inizio del trattamento, effettua una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 GDPR per documentare e valutare le misure di sicurezza applicate ai canali di Segnalazione interni.

La valutazione di impatto descrive le modalità adottate per informare gli interessati ai sensi dell'art. 13-14 GDPR. La valutazione di impatto documenta i casi in cui sia necessario raccogliere il consenso per il trattamento dei dati personali.

In fase di raccolta, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

L'Incaricato della Funzione Whistleblowing e gli eventuali delegati sono autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2 quaterdecies, D.Lgs. 196/2003.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'Incaricato della Funzione Whistleblowing è nominato responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 GDPR.

4. La conservazione dei dati

Le Segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza della normativa applicabile.

La valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali individua eventuali altri tempi di conservazione dei dati sulla base dei processi applicabili.

5. Sistema di responsabilità

L'Ente vieta qualsiasi forma di ritorsione - atto o omissione minacciata, raccomandata o effettiva, diretta o indiretta, che causa o possa causare danno - connessa alla Segnalazione effettuata.

Le violazioni degli obblighi previsti dalla presente procedura configurano responsabilità disciplinare.

Disposizioni finali

La procedura individuata nel presente atto per il whistleblowing, nonché i profili di tutela del Segnalante e le forme di raccordo

con le altre strutture per i reclami, saranno sottoposti a revisione periodica annuale da parte dell'Ente per verificare possibili lacune o incomprensioni anche da parte dei dipendenti e collaboratori.

La presente procedura è trasmessa alle organizzazioni sindacali.

L'Incaricato della Funzione Whistleblowing e l'Ente ciascuno per i propri ruoli e competenze, cureranno la massima diffusione e la formazione inerente la presente procedura.

Le informazioni sulle procedure di whistleblowing attivate dall'Ente sono consultabili e accessibili a tutte le parti interessate, compresi tutti i potenziali whistleblower, sul sito istituzionale acorninternationalschool.eu e nella bacheca presso la sede di Roma